UMAN

NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

Combustibili alternativi, in vigore dal 12 agosto le nuove norme antincendio

- **Prevenzione incendi, correzioni in arrivo alle regole sulle vie di esodo**
- **Prevenzione incendi, arriva la nuova regola per facciate e coperture di condomini, scuole e uffici**

2021
LUGLIO
AGOSTO

24 ORE PROFESSIONALE

UMAN
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA
ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA

NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI, IN VIGORE DAL 12 AGOSTO LE NUOVE NORME ANTINCENDIO

Uscita in Gazzetta la regola tecnica per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gnl fino a 50 tonnellate

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 23 luglio 2021)

16

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, CORREZIONI IN ARRIVO ALLE REGOLE SULLE VIE DI ESODO

Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha esaminato un documento con diverse modifiche al capitolo S.4 del codice di prevenzione incendi

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 29 giugno 2021)

19

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

22

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

23

L'ESPERTO RISPONDE

26

Chiuso in redazione: 28 luglio 2021

Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con UMAN
Luglio-Agosto 2021

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

Incendi: Coldiretti, 15 anni per ripristinare boschi distrutti in Sardegna

Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea distrutti dalle fiamme che hanno raggiunto pascoli, ulivi, capannoni, fienili con le scorte di foraggio e mezzi agricoli, ma anche ucciso animali ed è calamità con danni incalcolabili all'agricoltura negli oltre 20mila ettari andati a fuoco. Lo afferma Coldiretti, commentando gli incendi che hanno colpito la Sardegna in diverse località dell'Isola, soprattutto nell'Oristanese. Ai costi economici e sociali si somma una vera catastrofe ambientale con lecci, roverelle e sughere secolari andati in fumo in aree dove - sottolinea la Coldiretti - saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali. Un disastro sotto ogni punto di vista, compresa la distruzione totale delle erbe e delle essenze che sono alla base dell'alimentazione di pecore e mucche. Per ogni bosco andato in fiamme - precisa la Coldiretti - ci sono danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 26 luglio 2021)

Anche i droni utilizzati per la mappatura hi tech del lavoro nero nei campi

l crimine visto dall'alto svela dettagli a volte sorprendenti. Il più delle volte nelle solite aree del Paese: al Sud. Uno scavo grande come un paio di campi di calcio che l'anno dopo è completamente ricoperto di ulivi dopo essere stato probabilmente riempito da rifiuti pericolosi. Un terreno che è stato percorso dal fuoco divenuto pascolo per le pecore. Una baraccopoli nei paraggi di grandi coltivazioni che segnala la presenza di sfruttati e caporali. Il lavoro quotidiano di criminalità organizzata e non solo che, spesso, ad altezza d'uomo è difficile cogliere. Sono spesso dettagli che noi siamo in grado di vedere e analizzare oggi grazie a uno strumento messo a punto da Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nell'ambito del progetto Criminal focus area sviluppato sulla base di un protocollo di intesa siglato con il ministero dell'Interno: in campo c'è una dote di 48 milioni per lo sviluppo completo del sistema nell'ambito del Pon Legalità (circa 24 milioni sono investiti da Agea).

In pratica vengono messe a disposizione di amministrazioni locali e nazionali e degli organi di polizia le immagini aerofotografiche che derivano dai voli di ricognizione e controllo fatti dai mezzi di Agea ogni anno. «È stato possibile – dice il direttore di Agea Gabriele Papa Gagliardini –, mettere la tecnologia a supporto della prevenzione e repressione di importanti fenomeni criminosi come l'interramento dei rifiuti, il caporalato e così via con l'intenzione di contribuire al ripristino della legalità in particolare nelle aree più deboli del Paese».

Un patrimonio di informazioni enorme: con ortofoto aeree raccolte nei periodi 2014-2017, 2015-2018 e 2016-2019 che hanno coperto rispettivamente una superficie di 92.800, 90.466 e 118.039 chilometri quadrati. Da quelle immagini è possibile ricavare molte informazioni grazie al supporto di foto interpretazioni semiautomatiche di Agea che registra le variazioni territoriali e può identificare le Criminal area e permettono dunque di orientare i controlli necessari per accertare un reato o una irregolarità amministrativa.

E così possibile utilizzare le informazioni visive su discariche abusive, territori distrutti dagli incendi e ripopolati da allevamenti di bestiame, sversamenti di materiale pericoloso, baraccopoli collegate al caporalato, manufatti abusivi. Non solo: il progetto esamina sull'intero territorio nazionale tutte quelle superfici che ospitano segmenti di filiere del settore agroalimentare (carne bovina, suina, ovicaprina, latte, pomodoro e così via) che potrebbero essere condizionate dalle attività illecite. «Difficile dire quale delle filiere sia più a rischio di altre: si rischierebbe di criminalizzare un settore – dice Pier Paolo Fraddosio, dirigente dei Servizi finanziari di Agea –. Noi facciamo una mappatura territoriale delle componenti organizzative delle filiere agroalimentari per monitorare gli eventi negativi generati sulle stesse filiere dalle attività criminali. Poi certo, per esempio, sappiamo che in alcune aree il trasporto è gestito dalle organizzazioni criminali». Non è semplice anche perchè c'è dietro un lavoro di analisi per certi versi complesso che utilizza gli strumenti del marketing e del data mining.

In concreto, intanto, ci sono alcuni dati che riguardano le aree percorse da incendi: la quasi totalità delle aree per zone percorse dal fuoco (fire area) è concentrata nelle 5 regioni meno sviluppate cioè Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia con il 98% del totale nazionale. Il primato è della Sicilia con 511 criminal focus area (cioè area in cui può avere avuto un ruolo la criminalità) per fire area perimetrate per una superficie di circa 6.000 ettari complessivi.

Mentre più della metà delle zone con rischi ambientali (quali presenza di rifiuti, movimenti terra, invasi ricoperti, scassi o cave riempiti con liquami, sversamenti di liquami) è sempre concentrata nelle cinque regioni del Sud con il 57% di incidenza rispetto all'intero contesto nazionale. In questo caso sempre la Sicilia ne presenta 315 per una superficie totale di 417 ettari. Infine edifici abbandonati, comprensivi delle sottocategorie fabbricati abbandonati e baraccopoli coprono il 37% nelle regioni del Sud rispetto al contesto nazionale e il primato della numerosità di tali è della Puglia con 53 criminal area perimetrate per una superficie di 42 ettari complessivi. Tutti elementi disegnati in quello che viene definito un cruscotto dinamico, che varia ogniqualvolta vi si aggiunge una ulteriore informazione.
(Nino Amadore, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Imprese e territori", 18 luglio 2021)

Incendi: Coldiretti, Sud in fiamme con estate rovente e senza pioggia

Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia, è scattata l'emergenza incendi al Sud, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all'Abruzzo con decine di ettari di macchia mediterranea, boschi e ulivi andati a fuoco. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti. Le temperature tropicali e l'assenza di precipitazioni nel Mezzogiorno favoriscono il propagarsi delle fiamme e aiutano i piromani. Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle aree bruciate - sottolinea la Coldiretti - saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. A preoccupare la Coldiretti è proprio l'azione dei piromani, con il 60% degli incendi che, si stima, sia causato volontariamente.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus", 5 luglio 2021)

Abruzzo, bando da 3 milioni per interventi di prevenzione sulle superfici boschive

Fino al prossimo 15 settembre è possibile presentare la domanda per accedere ai contributi previsti dalla Regione Abruzzo per gli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati alle superfici boschive da incendi o da calamità naturali. Il relativo bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni, è rivolto alle aziende ed ai consorzi forestali, oltre che agli enti pubblici. Il sostegno è pari al 100% della spesa sostenuta, purché compresa in un range tra i 30mila ed i 300mila euro.

Il bando prende in esame tre tipologie di interventi previsti: innanzitutto la prevenzione incendi attraverso la riduzione della biomassa combustibile (sfolli, tagli intercalari, ecc.), la realizzazione di strutture fisse per avvistamento e monitoraggio e l'adeguamento delle infrastrutture viarie, compresi gli interventi di consolidamento delle pendici e di regimazione delle acque, oltre alla realizzazione o manutenzione straordinaria di ricoveri e depositi per attrezzature e punti di approvvigionamento idrico; secondariamente la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico con la realizzazione o la manutenzione straordinaria di opere di regimazione idraulico-forestale; infine la riduzione del rischio di danni di origine biotica con la realizzazione di interventi per la prevenzione di infestazioni.

A tal fine le tipologie di investimento ammissibili riguardano vari ambiti: diradamenti ed altri interventi selvicolturali, compresa la rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere; la realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi; l'adeguamento ai criteri di sicurezza della piste forestali trattorabili, delle aree di imposto e sosta; i lavori di consolidamento di pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio; la realizzazione e la ristrutturazione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua; i lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali); il recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; il drenaggio di acque. Si tratta di un bando particolarmente atteso dalle aziende forestali, tenuto conto che l'Abruzzo vanta una superficie boschiva di quasi 400 mila ettari, gran parte della quale al di sopra dei mille metri.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Agrisole", 24 giugno 2021)

Il drone in volo segue i reati ambientali

Il Predator del 32° Stormo della Aeronautica Militare sorvola il campo. A 6mila metri di altitudine è invisibile, ma i suoi sensori riescono a zoomare fino a distinguere la marca di un copertone d'auto, pronto per essere bruciato come innesco di un rogo di rifiuti, che intossica l'essere umano e inquina il suolo del nostro Paese. Il Predator si limita a monitorare gli eventi. È una azione di spionaggio che non serve a bloccare il singolo evento, mirata a un'attività di intelligence ambientale frutto della collaborazione tra l'Aeronautica Militare e la Università Parthenope di Napoli.

Si tratta di un progetto sperimentale in cui Aereonautica e Università uniscono scienze ambientali, tecnologie droniche, e intelligence militare, per la difesa del territorio e la lotta contro i crimini ambientali. Si sono conclusi così tre anni di sperimentazione per mettere a punto non solo tecnologie per rilevare discariche abusive e inquinanti, ma anche l'intelligence necessaria per ricostruire il processo con cui avvengono gli atti criminali. L'idea è quella di applicare l'intelligence necessaria per spiare atti terroristici, ad atti criminosi per il territorio. Nell'ultimo evento dimostrativo avvenuto presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il colonnello Angelo De Angelis ha spiegato che «le forze aeree possiedono un patrimonio, capacità per la gestione del ciclo di intelligence, sorveglianza e ricognizione, caratteristiche delle operazioni militari e che possono essere traslate in altri domini, tra cui l'ambiente». Ed è qui che entrano in gioco droni militari come il Predator, ma perfino aerei

Tornado, Eurofighter, Amx dotati di sensori concepiti appositamente per osservare ciò che l'occhio umano non può vedere. Come discariche sepolte e poi ricoperte da serre o materiali tossici come plastiche, materiali di risulta per le costruzioni e copertoni pronti per essere bruciati.

Spiega Massimiliano Lega, docente presso la Università Parthenope di Napoli: «Quando osserviamo un rogo in realtà osserviamo l'ultimo atto di una serie di eventi, che noi vogliamo ricostruire. Il sistema ambiente poi non ha confini politici: il danno ambientale può manifestarsi in un luogo, ma il crimine può essere stato commesso lontano». Ma essere a conoscenza di un problema non basta: bisogna comprenderlo nella sua complessità: «Solo con questa consapevolezza si può capire e intervenire», dice Lega. È per questo che la visione dall'alto può fare la differenza. Grazie a sensori capaci di osservare l'ambiente sfruttando bande dello spettro luminoso al di fuori del visibile, tra cui l'infrarosso, e montando questi strumenti ora su un aeromobile, è possibile compiere azioni di ricognizione su tutto il territorio italiano, spiega Lega.

«Agire senza una attività di intelligence significa mettere in atto processi improvvisati», dice De Angelis. Blocchi un incendio, ma non capisci l'intero meccanismo che c'è alle sue spalle, fino possibilmente a poter prevedere le mosse di chi intende compiere un crimine. Il Predator può individuare un bersaglio, per esempio un potenziale cumulo di rifiuti, e monitorarlo per giorni, osservando come viene alterato il sito durante ogni fase. Grazie ad un percorso di ricognizione, raccolta dati e poi analisi, «abbiamo capito il processo», dice Lega e questo è l'intento di quello che lui chiama Ingegneria Ambientale Forense che ora può diventare uno strumento efficace in mano alle istituzioni per contrastare il rogo dei rifiuti: «Inizialmente ci siamo concentrati in Campania, ma presto l'analisi dei dati ci ha condotto ad allargarci a molte altre regioni. Tra il 2020 e il 2021 abbiamo potuto osservare ben 10.800 roghi, con punte in Campania, Sicilia e Lazio, ma anche in Puglia, Calabria e fino in Piemonte». La terra dei fuochi è dunque una piaga nazionale, anche se si concentra in alcune regioni piuttosto che in altre.

(Jacopo Pasotti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Nova24", 10 giugno 2021)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

Prevenzione incendi, pronte le due norme Uni sui sistemi di allarme e sui requisiti per i manutentori

Al via l'inchiesta pubblica sulla revisione della Uni9795 del 2013 e sul nuovo testo per i tecnici abilitati. Osservazioni entro il 14 e il 17 settembre

Entra nella fase di inchiesta pubblica finale il progetto di revisione della norma Uni 9795 (del 2013) dedicata alla progettazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio, collegati o meno a impianti di estinzione o ad altri sistemi di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo). Durante la fase di inchiesta, che si conclude il prossimo 14 settembre, attraverso il sito dell'ente di normazione tutti possono leggere la nuova versione della norma, seppure non definitiva, e inviare eventuali osservazioni. Alla norma - volontaria e richiamata anche dal decreto cosiddetto Impianti (Dm 20 dicembre 2012) e dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) - è riconosciuta la presunzione di regola dell'arte.

Quasi contemporaneamente, è giunto in fase di inchiesta pubblica finale (aperta fino al 17 settembre 2021) il progetto per una nuova norma collegata alla UNI 9795. Si tratta di una norma che definisce i requisiti professionali dei tecnici manutentori di sistemi di rivelazione e di sistemi di allarme vocale. I requisiti sono definiti a partire dai compiti specifici di tali tecnici e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, con l'obiettivo anche di identificarne il livello di autonomia e le responsabilità in coerenza con il Quadro nazionale delle qualificazioni (Qnq). «Tali requisiti – viene specificato nello schema di norma - sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità».

«Al momento della pubblicazione della presente norma – viene ancora precisato nella bozza -, il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie all'attività professionale del tecnico manutentore di sistemi di rivelazione antincendio e del tecnico manutentore di sistemi di allarme vocale non sono subordinate ad uno specifico percorso formativo». Dalla seconda metà del prossimo anno – va infatti ricordato – la normativa potrebbe cambiare drasticamente: a breve dovrebbero approdare in «Gazzetta ufficiale» i tre decreti interministeriali destinati a sostituire il Dm 10 marzo 1998 che attualmente regola la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Uno dei tre decreti, infatti, andrà a introdurre un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio, andando a definire anche i contenuti dei corsi di formazione che si concludono con un'attestazione di idoneità rilasciata dal Corpo nazionale di Vigili del Fuoco.

I due progetti di norma possono essere consultati accedendo alla banca dati Uni e immettendo il codice identificativo del progetto. I codici sono Uni1607689 per la norma che andrà a sostituire la Uni 9795 del 2013 e Uni1607728 per quella dedicata ai requisiti dei tecnici manutentori dei sistemi di

rivelazione e di allarme vocale. Le norme definitive - va ricordato - potrebbero presentare differenze, anche sostanziali, rispetto ai documenti messi in inchiesta.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 28 luglio 2021)

Prevenzione incendi, approvata la regola tecnica per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie

Il Comitato centrale tecnico scientifico dei Vigili del Fuoco ha licenziato lo schema per le stazioni Fs di oltre 5mila mq di superficie coperta

Presto le stazioni ferroviarie saranno dotate di una regola tecnica antincendio. Nella seduta di martedì 20 luglio, il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo consultivo dei Vigili del Fuoco, ha licenziato in via definitiva lo schema di norma verticale da applicare alle stazioni ferroviarie con superficie coperta e aperta al pubblico superiore a 5mila mq. Dopo l'inclusione, con il Dpr 151 del 2011, delle stazioni tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, sta per concludersi un altro passaggio importante: la predisposizione di una norma ad hoc per la definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la progettazione e il funzionamento, in sicurezza, di tali infrastrutture.

La regola tecnica verticale entrerà a far parte del Codice di prevenzioni incendi (Dm 3 agosto 2015), prima, però, occorrono altri passaggi. La bozza di allegato tecnico dovrà essere completata con l'articolato per poi essere notificata alla Commissione europea (ai sensi delle direttive Ue 2006/123/Ce e 2015/1535) per i rituali controlli sull'assenza di ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il periodo di standstill dura di norma tre mesi, poi – se non vi saranno osservazioni in ambito europeo - la regola tecnica potrà intraprendere il suo percorso verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della nuova norma non solo le grandi stazioni. Per avere un termine di paragone in relazione ai 5mila mq che definiscono il campo di applicazione, si pensi che la stazione Termini, a Roma, si sviluppa su oltre 200mila mq e la stazione Tiburtina ha 35mila mq aperti al pubblico. Come specificato in una nota della Rtv, ai fini della determinazione del campo di applicazione, nel computo della superficie coperta non si considerano le sedi ferroviarie all'aperto, ossia le aree all'aperto dei binari su cui si svolge la circolazione ferroviaria, e le adiacenti banchine di stazione. Più precisamente, le sedi ferroviarie all'aperto (e le corrispondenti banchine) vanno escluse dal computo solo se sono su spazio a cielo libero (ossia non delimitato superiormente) o su spazio scoperto (spazio tale da contrastare temporaneamente la propagazione dell'incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano, rispondente ai requisiti dettagliati nel capitolo S.3 sulla compartimentazione).

Le disposizioni applicabili
Ulteriori ed eventuali attività soggette a controllo inserite nella stazione - come i negozi, i depositi, le officine per il materiale ferroviario - non sono oggetto della nuova Rtv e ad esse si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi. Ovviamente la Rtv contiene le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi presenti nella Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice e, come sempre, il punto di partenza della progettazione antincendio è la valutazione del rischio. Inoltre, almeno le aree destinate agli accumulatori elettrici di trazione (muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, etc..) e i depositi con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq vanno considerate a rischio specifico (si applica il capitolo V1 del Codice).

Resistenza al fuoco

Per le stazioni di superficie lorda totale non superiore a 10mila mq (si fa riferimento alle superfici coperte di tutti i piani comprese nel profilo esterno dell'opera da costruzione, accessibili ai viaggiatori, inclusi i servizi e le aree commerciali) è ammessa la classe minima di resistenza al fuoco 15 se la stazione è su un unico piano con quota compresa tra -1 e 1 metro e l'opera da costruzione è destinata esclusivamente alla circolazione ferroviaria, ai servizi viaggiatori e alle aree commerciali di stazione e compartimentata rispetto ad altri edifici, verso i quali non deve esserci alcun tipo di comunicazione. Per le banchine di stazione di sedi ferroviarie coperte, la delimitazione del compartimento ai fini della classe di resistenza al fuoco è ammessa per mezzo di compartimenti a soffitto progettati seguendo le norme tecniche. Per tali aree è ammessa la classe minima 60 se i binari sono fuori terra e non vi è traffico Rid, ossia se non circolano o sostano treni che trasportano sostanze pericolose. In presenza, invece, di trasporto di sostanze appartenenti alle classi di pericolo 3 e 4 della normativa Rid (regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia), la classe di resistenza al fuoco (pari almeno a 120) deve essere verificata con la curva nominale degli idrocarburi.

Comunicazioni con altre attività

Riguardo alla compartimentazione, un punto delicato è la comunicazione con altre attività. La norma ammette comunicazioni di tipo protetto e chiusure almeno E30-Sa (il passaggio di fumi e gas caldi deve essere impedito per almeno 30 minuti; la sigla Sa indica che la tenuta al passaggio di gas o fumi è garantita a temperatura ambiente) tra la stazione e altre attività, se i rispettivi sistemi d'esodo sono indipendenti. In presenza di attività civili con sistemi d'esodo in comune con la stazione, i requisiti di compartimentazione per le comunicazioni diventano più severi e si richiede che queste siano di tipo a prova di fumo. Per le stazioni di interscambio con metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, e in tutte le condizioni con occupanti in transito, non sono richiesti requisiti di compartimentazione per le comunicazioni; ciò vale anche nel caso in cui i sistemi di esodo dovessero essere in comune. In presenza di attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq, bisogna far riferimento alla normativa vigente, dunque alle relative regole tecniche verticali.

Esodo: atri, connettivi e banchine punti delicati per l'affollamento

Ai fini dell'esodo, devono essere ben valutati eventuali affollamenti provenienti da altre attività, come negozi, aerostazioni, alberghi, che eventualmente possono interessare gli atri, i corridoi, gli spazi connettivi della stazione. In ogni caso, le vie di esodo degli spazi comuni di distribuzione dei viaggiatori non devono attraversare aree di tipologia diversa. Ai fini del calcolo della lunghezza d'esodo, inoltre, gli spazi comuni di distribuzione possono essere assimilati a luogo sicuro temporaneo se rispondenti a precise caratteristiche (carico d'incendio specifico di progetto entro i 50 MJ/mq, rispetto della distanza limite tra facciate contrapposte non compartimentate affacciantisugli spazi di distribuzione, livelli di prestazione definiti per le misure controllo dell'incendio e controllo del fumo e del calore). Altro punto delicato è l'affollamento delle banchine di stazione (e degli ambiti a cui afferiscono più banchine), calcolato in funzione del numero di binari serviti, della massima capacità di trasporto dei passeggeri nei treni che vi sostano o transitano e della presenza contemporanea dei passeggeri sui treni e in attesa sulla banchina. Per le banchine che servono binari su spazio a cielo libero o scoperto si applicano le indicazioni dell'esodo per attività all'aperto (si possono prevedere piani a raso in corrispondenza delle sedi ferroviarie per la verifica del corridoio cieco).

Procedure specifiche per traffico Rid

Per le stazioni ferroviarie (sempre di superficie superiore a 5mila mq) vanno sempre previsti il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio e un centro di gestione delle emergenze in apposito locale. La gestione della sicurezza antincendio (Gsa) in emergenza e in esercizio deve inoltre

prevedere procedure specifiche in presenza di traffico Rid. Quanto alla Gsa in emergenza, vanno delineate specifiche procedure per la disattivazione e la messa a terra elettrica delle linee di contatto delle sedi ferroviarie. Nelle banchine di sedi ferroviarie coperte, accessibili ai viaggiatori, il traffico Rid è ammesso durante gli orari di apertura della stazione agli utenti solo a seguito di specifica valutazione del rischio d'incendio e di esplosione. «La metodologia dei capitoli V.1, V.2, M permette al progettista – specifica una nota della Rtv - di valutare le condizioni di accettabilità dei rischi connessi al traffico Rid, quali ad esempio quelli dovuti agli scenari incidentali di bleve, jet fire, pool fire, rilasci di nubi tossiche o asfissianti».

Copertura con rete di idranti quasi sempre da prevedere

Negli spazi di distribuzione dei viaggiatori è ammessa la sola protezione con estintori se il carico di incendio specifico di progetto rientra nel limite di 50 MJ/mq. In tutti gli altri casi e per tutte le tipologie di aree va sempre prevista l'installazione della rete di idranti, in alcuni casi va realizzato anche un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività. I sistemi automatici sono ad esempio richiesti negli spazi per i servizi ai viaggiatori e in quelli comuni di distribuzione (atri, corridoi, etc..) nelle stazioni con superficie lorda coperta dei piani, accessibile ai viaggiatori, entro i 10mila mq, per quote dei piani comprese tra -10 e 24 metri o superiori. Se si oltrepassa la soglia dei 10mila mq, le aree comuni e gli spazi per i servizi ai viaggiatori devono sempre prevedere (qualsiasi sia la quota dei piani accessibili ai viaggiatori) sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione (livello IV di prestazione). In assenza di traffico Rid e se fuori terra, le banchine di sedi ferroviarie coperte possono essere protette dalla sola rete di idranti (si tratta di una misura minima, sarà sempre la valutazione del rischio a confermarla). In caso contrario occorre la protezione con un sistema automatico, che può essere limitata alle sedi ferroviarie.

Ascensori antincendio

Le aree accessibili ai viaggiatori (spazi comuni di distribuzione, locali e aree per i servizi), comprese le banchine di sedi ferroviarie coperte, se collocate ad una quota inferiore a -7,5 metri, devono sempre essere servite da ascensori antincendio a servizio di tutti i piani accessibili al pubblico.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 23 luglio 2021)

Prevenzione incendi, per campeggi e villaggi turistici nuova scadenza al 7 ottobre 2021

Per strutture esistenti al 13 aprile 2014. Il nuovo termine si legge nel Dl Riaperture (n. 52/2021), definitivamente convertito in legge e pubblicato in Gazzetta

Con il rinvio di un anno, è stato fissato al 7 ottobre 2021 il termine entro il quale le strutture ricettive all'aria aperta, con capacità superiore a 400 persone, devono terminare l'adeguamento alla normativa antincendio. Il differimento è contenuto nella legge di conversione del Dl cosiddetto Riaperture (Dl 52 del 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno e in vigore dal giorno successivo.

I campeggi e i villaggi turistici, esistenti al 13 aprile 2014, e in regola con la prima scadenza del piano di adeguamento in due fasi introdotto dal decreto del ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014, possono portare a termine il ciclo di "messa a norma" entro il 7 ottobre 2021. Tale differimento vale sia per le strutture che hanno iniziato il percorso di adeguamento seguendo il metodo tradizionale (indicato al titolo I del Dm del 2014) sia per quelle che hanno optano per il metodo proporzionale, basato cioè sull'attribuzione all'attività ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associano la categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali (si tratta del metodo contenuto nel titolo II del Dm 28 febbraio 2014).

Le misure da attuare entro il 7 ottobre riguardano: l'accessibilità dei mezzi di soccorso (le strutture devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza), il rispetto delle distanze di sicurezza da eventuali attività a rischio di incendio o di esplosione, la sistemazione delle aree interne in modo da limitare la propagazione di un eventuale incendio, la resistenza al fuoco delle strutture. Da rispettare vi sono inoltre specifiche disposizioni di protezione dagli incendi applicate ai depositi di materiali combustibili. Tutti gli impianti devono essere a norma. Gli impianti di illuminazione, allarme, rivelazione e di estinzione degli incendi devono essere dotati di un sistema di alimentazione di sicurezza con caratteristiche definite nel dettaglio dalla regola tecnica. Bisogna inoltre, sempre entro il prossimo 7 ottobre, provvedere alla protezione dell'attività con la rete di idranti (progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte e conformemente al Dm Impianti) e con estintori adeguati per tipologia e numero. Infine, vanno attuate tutte le prescrizioni che riguardano gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 24 giugno 2021)

Prevenzione incendi, ok alle nuove regole per l'intrattenimento e lo spettacolo

Via libera da parte del Comitato tecnico dei Vigili del Fuoco alla norma - facoltativa - per cinema, teatri e sale gioco (al chiuso o all'aperto)

Il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ha approvato la Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. La norma farà parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e – alla sua entrata in vigore – potrà essere utilizzata in sostituzione del Dm 19 agosto 1996 (la regola tecnica sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo attualmente in vigore). L'applicazione sarà dunque facoltativa per le attività, svolte al chiuso o all'aperto, anche se a carattere temporaneo. Per la definizione di attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico si fa riferimento al Regio decreto 773 del 1931. Essa include (l'elenco non è esaustivo): le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i centri per congressi, gli auditori, le sale convegno, i teatri di posa per le riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, le sale gioco, le sale bingo.

La norma potrà applicarsi anche alle attività di intrattenimento e a spettacoli a carattere temporaneo, svolti in strutture fisse deputate ad altre funzioni, come i concerti svolti all'interno di impianti sportivi. Sulla definizione di «carattere temporaneo» ci sarà poi un intervento, probabilmente sotto forma di chiarimento, che ne definirà più precisamente i contorni. La norma – va specificato – non si applica ai luoghi non delimitati (ad esempio le sagre) e negli esercizi pubblici dove, anche in presenza di musica, non si praticano attività danzanti e non vi sono allestimenti per la danza o per assistere a rappresentazioni. Sono escluse anche le attrazioni di spettacolo viaggiante. Rispetto alla bozza illustrata nella seduta del Comitato centrale tecnico scientifico dello scorso 30 settembre, la norma è stata pressoché riscritta, a partire dalla classificazione per numero di occupanti e per tipologia delle aree.

Le strutture vulnerabili e modifiche anche alla Rto

Nella norma sono state inserite alcune misure ad hoc per le strutture vulnerabili in condizioni di incendio, per la cui trattazione sono state elaborate anche alcune proposte di modifica della Regola tecnica orizzontale del Codice, a partire proprio dall'introduzione della relativa definizione. Per «strutture vulnerabili in condizioni di incendio» si intendono – si legge nella bozza di documento contenente le modifiche alla Rto - le «strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco». Fanno parte di tale famiglia, ad esempio, le tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice

curvatura, le coperture geodetiche, le strutture in lega di alluminio e gli allestimenti temporanei in tubo e giunto. Come specificato in un'altra proposta di modifica, e più precisamente in una nota destinata ad integrare il capitolo S4 della Rto, tali strutture vanno considerate parte del compartimento ad esse adiacente o prossimo, se non sono previsti distanze di separazione ad hoc o idonei elementi di compartimentazione. Le strutture vulnerabili in condizioni di incendio sono esonerate dall'applicazione di alcune indicazioni contenute nello schema di Rtv, in particolare quelle riguardanti le classi minime di resistenza al fuoco dei compartimenti (purché il carico di incendio specifico di progetto non superi i 200 MJ/mq) e quelle relative alle misure per il controllo di fumi e calore, che in tutte le altre casistiche, e con livelli di prestazione calibrati in funzione del numero di occupanti, vanno sempre applicate per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico. Una facilitazione è inoltre prevista per la reazione al fuoco, in quanto per le strutture vulnerabili è consentito l'utilizzo di materiali del gruppo GM3.

Gli ambiti aperti al pubblico

Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo sono previste precise limitazioni in base alle quote di piano. In particolare, per quote dei piani comprese tra -5 e -1 metro (o in presenza di un solo piano interrato a quota non inferiore a -7,5 metri), fino a 200 occupanti, tali ambiti devono prevedere almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto; per quote tra -5 e 1 metro, se il numero di occupanti supera quota 200, occorre installare un sistema di evacuazione di fumi e calore e prevedere almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto. Per quote negative, inferiori a -5 metri e fino a -10 metri (nel limite massimo di due piani interrati), indipendentemente dal numero di occupanti, vanno previste almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo congiuntamente all'applicazione di specifici livelli di prestazione per le misure: gestione dell'emergenza, controllo dell'incendio (va previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività) e controllo dei fumi e del calore (deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore, fanno eccezione le singole sale fino a 600 mq per le quali è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb o Sec). Per quote dei piani superiori a 24 metri, sempre relativamente agli ambiti al chiuso e accessibili al pubblico, se il numero di occupanti è maggiore di 200, tutte le vie di esodo devono essere a prova di fumo. In generale, per ciascuna sala dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo è ammessa la compartimentazione multipiano, ciò indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.

Sistema di esodo

Per il sistema di esodo si fa riferimento prevalentemente alla Rto. La Rtv, infatti, contiene solo poche limitazioni per gli ambiti al chiuso o all'aperto, accessibili al pubblico. Per tali ambiti il sistema d'esodo non può prevedere tornelli e nemmeno porte ad apertura automatica in caso di occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone al mq. Non può, inoltre, attraversare altre tipologie di aree, tra cui: gli ambiti chiusi al pubblico, le aree dove si effettuano lavorazioni pericolose, i depositi, le zone destinate agli accumulatori elettrici di trazione, etc...

Controllo dell'incendio

Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico, per le sale prove e i camerini oltre i 100 mq e per gli uffici e i servizi non aperti al pubblico di superficie superiore a 200 mq, se il numero di occupanti oscilla tra 200 e mille, nel range che va da -5 a 12 metri è consentita la protezione con i soli estintori se il carico di incendio specifico non supera i 600 MJ/mq. Per i citati ambiti, con il crescere degli occupanti e indipendentemente dalle quote dei piani, è sempre previsto il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio, significa che deve essere installata una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti in relazione alle risultanze della valutazione del rischio.

Controllo fumi e calore

Quanto al controllo dei fumi e del calore, oltre i mille occupanti e relativamente agli ambiti accessibili al pubblico, il livello di prestazione richiesto è il terzo, dunque va installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (Sefc), naturale (Senfc) o forzato (Seffc). Lo stesso livello di prestazione è richiesto per i teatri con scena integrata. Per le singole sale di superficie fino a 600 mq è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb (dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad Irai) o Sec (provviste di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 22 giugno 2021)

Prevenzione incendi, arriva la nuova regola per facciate e coperture di condomini, scuole e uffici

Il Comitato tecnico ha approvato definitivamente il nuovo testo per tutti gli edifici civili

Una nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio delle facciate e delle coperture di edifici civili, come i condomini, le strutture sanitarie, quelle commerciali, le scuole, gli alberghi, gli uffici, e che può costituire un utile riferimento per gli edifici industriali. Il Comitato centrale tecnico scientifico (Ccts) dei Vigili del Fuoco ha approvato in via definitiva, martedì 15 giugno, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata ad essere inserita nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). La norma è dedicata alle chiusure d'ambito, termine con il quale si indica la «frontiera esterna dell'edificio» che ricomprende anche le chiusure interrate se affacciantì su un volume d'aria e gli ambiti tra diversi edifici, come le intercapedini e i pozzi luce. Per la prima volta la sicurezza antincendio di facciate e coperture sarà regolata da una apposita regola tecnica, ossia da un decreto del ministero dell'Interno.

La norma si fonda su tre obiettivi cardine: limitare la probabilità che un incendio possa, attraverso le chiusure verticali e i tetti, propagarsi dal compartimento di primo innesco ad uno adiacente; impedire ad un fuoco di origine esterna di penetrare nell'edificio; garantire la sicurezza sia degli occupanti in fase di esodo che dei soccorritori, evitando che la caduta di elementi in facciata (anche in fiamme), causata dell'incendio, vada a compromettere l'operatività dei soccorsi e a costituire una minaccia per l'incolumità delle persone. Attualmente, infatti, la sicurezza antincendio delle facciate è oggetto di una guida tecnica del 2013, ossia un documento volontario di applicazione (si tratta della guida allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica). Il passaggio da un guida tecnica volontaria ad un decreto del Viminale costituisce una prima importante innovazione rispetto all'attenzione che si esige dai progettisti sul tema della sicurezza antincendio degli involucri di edifici civili.

Campo di applicazione ed entrata in vigore

Con l'entrata in vigore della nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito decadrà automaticamente la guida tecnica sulla sicurezza antincendio del 2013 (circolare 5043/2013), dunque la Rtv costituirà l'unico riferimento per la progettazione antincendio delle facciate negli edifici civili. Ovviamente, bisogna considerare anche il campo di applicazione del Codice stesso che, al momento, ad esempio, non contempla gli edifici di civile abitazione, ma l'approvazione della nuova norma sulle chiusure d'ambito dovrebbe sbloccare l'invio a Bruxelles dello schema di Rtv sui condomini (approvato in Ccts a febbraio 2020, ma mai notificato alla Commissione europea). Con l'entrata in vigore della Rtv sui condomini, il campo di applicazione del Codice si allargherà anche agli edifici di civile abitazione soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. A tal proposito, va ricordato che il Dm 25 gennaio 2019 (con il quale è stato integrato il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione), sia in caso di nuova costruzione sia per i lavori di rifacimento incidenti su almeno il 50%

della superficie complessiva delle facciate dell'edificio, obbliga a mettere in atto una progettazione efficace nel ridurre, entro una soglia accettabile, il rischio di propagazione dell'incendio attraverso elementi di facciata. Con l'archiviazione della guida tecnica del 2013, in caso di nuove edificazioni e di rifacimento di oltre il 50% della superficie delle facciate di condomìni, si farà riferimento alla nuova norma sulle chiusure d'ambito. Quest'ultima sarà inviata alla Commissione europea per adempiere agli obblighi di informazione e poi, in assenza di osservazioni da parte degli Stati membri, potrà (trascorsi tre mesi dalla notifica) intraprendere il percorso verso la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale».

Applicazione anche al di sotto dei 12 metri e alle coperture

Rispetto alla guida tecnica del 2013, la Rtv allarga le sue disposizioni anche agli edifici con quote dei piani al di sotto dei 12 metri e alle coperture. Inoltre, l'entità delle misure da attuare viene fatta derivare non solo dall'altezza dell'edificio e dal carico di incendio specifico, ma anche dall'eventuale presenza di piani interrati, dall'affollamento complessivo (superata la soglia dei 300 occupanti gli adempimenti diventano più importanti) e dalla presenza eventuale di compartimenti con presenza di occupanti riceventi cure mediche. Per gli edifici con quote dei piani comprese tra -1 e 12 metri, in caso di affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e ad esclusione di edifici in cui vi siano attività ospedaliere o Rsa, la norma non richiede requisiti di resistenza e reazione al fuoco per le facciate e le coperture. Dunque, avendo presenti gli obiettivi primari di sicurezza sanciti dalla Rtv (limitare la propagazione del fuoco di origine interna ed esterna e scongiurare il rischio di caduta di parti della facciata in caso di incendio), saranno prevalentemente i progettisti a valutare le misure da attuare.

Attenzione, dunque, perché indipendentemente dal numero di piani fuori terra, la presenza anche di un solo piano interrato, potrebbe innescare precise prescrizioni per la resistenza e la reazione al fuoco dell'intero involucro. Non appena, infatti, si esce dal range che va da -1 a 12 metri, la norma richiede precisi standard per facciate e coperture, con l'obbligo di prevedere le cosiddette fasce di separazione e specifici requisiti di reazione al fuoco anche per gli isolanti termici. Più precisamente, se il dislivello tra la superficie calpestabile dell'unico o ultimo piano interrato (o seminterrato) ed il piano (generalmente quello stradale) in cui avviene prevalentemente l'esodo e da cui accedono i soccorritori supera (in valore assoluto) il metro, allora, anche se l'edificio ha un solo piano fuori terra, scattano precise prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco degli involucri. Indipendentemente dal numero dei piani (interrati e fuori terra) e analogamente a quanto prevede la guida tecnica del 2013 (e conformemente al capitolo S2 relativamente alle soluzioni conformi al livello di prestazione III), la Rtv non richiede requisiti di resistenza al fuoco in assenza di compartimenti con carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq (tale soglia è intesa al netto del contributo dato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata). Nessun requisito anche in presenza di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione dell'intera attività.

Reazione al fuoco dei "cappotti"

Al di fuori dell'intervallo meno 1 - 12 metri e superati i 300 occupanti, scattano alcuni adempimenti (superabili attraverso soluzioni alternative) relativi ai requisiti di reazione al fuoco di isolanti termici, di sistemi di isolamento esterno in Kit, guarnizioni e sigillanti con superficie oltre la soglia del 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito e di componenti, ad esclusione di quelli in vetro, che occupino più del 40% dell'involucro, copertura compresa.

Fasce di separazione

In corrispondenza delle proiezioni di compartimentazioni orizzontali e verticali, le chiusure d'ambito devono avere delle fasce di separazione, ossia alcune porzioni di facciata o di copertura devono essere costituite da materiali classificati per reazione al fuoco e da elementi costruttivi aventi classe di

resistenza al fuoco determinata. Per le facciate occorre prevedere fasce costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30 ef o, se portanti, RE 30 ef (il suffisso ef indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno. Quanto alla reazione al fuoco, le fasce di separazione devono inoltre essere realizzate con materiali del gruppo Gm1. Sia per la propagazione verticale che per quella verticale va considerato lo sviluppo delle fasce che, analogamente a quanto prevede la guida tecnica del 2013, deve essere di almeno un metro. Per le coperture, le fasce di separazione devono avere resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30. Per le facciate ventilate, sono ovviamente previste misure ad hoc in quanto le intercapedini costituiscono un elemento "sensibile" rispetto alla propagazione dell'incendio. Le intercapedini, in corrispondenza di ogni piano, vanno interrotte con setti di compartimentazione (E 30 o E60, a seconda dei casi).

Ulteriori protezioni

Va prestata attenzione anche alla presenza di eventuali materiali combustibili in quantità significative all'esterno dell'edificio. La presenza di veicoli parcheggiati o di contenitori di rifiuti può indurre a dover circoscrivere parti della facciata da proteggere da eventuali inneschi esterni. Lo stesso vale per le coperture, dove le porzioni al di sotto di eventuali impianti per la produzione o trasformazione dell'energia, come il fotovoltaico o impianti di condizionamento o di produzione del calore, devono avere precise caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco e devono essere delimitate da fasce di separazione delle medesime caratteristiche. Con la presenza di tali impianti in copertura, è richiesta resistenza al fuoco di classe Broof oppure di classe EI 30. Una prescrizione molto più severa rispetto a quanto le linee guida sul fotovoltaico e i relativi chiarimenti del 2012 raccomandano. Questi ultimi documenti, infatti, ritengono accettabili tetti classificati Froof se i pannelli fotovoltaici sono di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco. Sempre relativamente agli impianti, va prestata attenzione anche alle canne fumarie. Queste devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 16 giugno 2021)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Combustibili alternativi, in vigore dal 12 agosto le nuove norme antincendio

Uscita in Gazzetta la regola tecnica per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gnl fino a 50 tonnellate

Con la previsione di crescita delle infrastrutture per la distribuzione di Gas naturale liquefatto (Gnl) nel campo della navigazione marittima e del trasporto stradale delle merci, prende forma il nuovo quadro tecnico-normativo di prevenzione incendi. Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate alla diffusione di combustibili alternativi, da utilizzare nella propulsione navale e nel trasporto pesante su strada, è previsto dalla direttiva «Dafi» (direttiva 2014/9/Ue), recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs 257 del 2016. L'impulso all'uso del Gnl come combustibile alternativo ha come effetto l'implementazione e revisione delle disposizioni antincendio.

Le nuove guide tecniche sono ormai giunte alla fase finale di definizione, mentre è pronta per entrare in vigore, il prossimo 12 agosto, la regola tecnica di prevenzione incendi (Dm Interno- Mims del 30 giugno 2021, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 13 luglio) per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate. La regola tecnica era stata prevista proprio dal Dlgs 257 del 2016 che - va ricordato - prevede l'implementazione di punti di rifornimento per il Gnl nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025), nei porti della navigazione interna (entro il 31 dicembre 2030), nonché lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T (entro il 31 dicembre 2025) al fine di assicurare la circolazione, in connessione con la rete Ue, dei veicoli pesanti alimentati a Gnl.

Al Dm 30 giugno 2021 si uniranno, come accennato, due guide tecniche. Nella seduta del 20 luglio, il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organo consultivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha infatti licenziato due schemi di documenti tecnici: uno per l'individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a Gnl e l'altro per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi a depositi ed impianti di alimentazione di Gnl con serbatoio criogenico fisso, a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione.

Il Dm 30 giugno 2021

Campo di applicazione.

Il Dm si applica agli impianti di nuova realizzazione. Se interessati da interventi di ristrutturazione (anche parziale) o di ampliamento, anche quelli esistenti (al 12 agosto) devono osservare le nuove disposizioni, ma limitatamente alle porzioni interessate dai lavori. In assenza di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, gli impianti esistenti devono conformarsi alle sole norme di esercizio, che vanno attuate entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore del Dm, ossia entro il 10 novembre 2021. Anche per gli impianti che al 12 agosto 2021 già dispongono di un progetto approvato dai Vigili del Fuoco, vale l'obbligo di conformarsi alle sole norme di esercizio.

Le norme di esercizio obbligatorie per attività nuove ed esistenti. Le norme di esercizio prevedono l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare i dovuti interventi di manutenzione e le verifiche di controllo. Vi rientrano anche le disposizioni relative all'informazione dei lavoratori. Le misure di esercizio riguardano anche: le precauzioni da rispettare nelle zone classificate con pericolo di esplosione, le procedure per il riempimento del serbatoio criogenico, la sorveglianza, le prescrizioni relative alle operazioni di erogazione del Gnl, le operazioni di campionamento e di svuotamento del serbatoio, la pianificazione delle azioni da attuare in caso di emergenza, nonché l'installazione della segnaletica di sicurezza.

Per gli impianti esistenti non oggetto di modifica e per quelli giunti al traguardo dell'approvazione del progetto, vi sono anche altri obblighi da osservare nel normale esercizio dell'attività: va predisposto un idoneo piano di verifica e manutenzione periodica della strumentazione e delle apparecchiature di controllo e di emergenza. Inoltre, presso gli impianti devono essere disponibili: il manuale operativo con le istruzioni per l'esercizio degli impianti, lo schema di flusso, la planimetria con l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio e gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme. Fa parte delle norme di esercizio anche l'obbligo di dotarsi di un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas.

Impianti vietati nelle aree con densità superiore a tre mc/mq.
Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di Gnl non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell'edificazione esistente, o prevista dagli strumenti urbanistici, sia superiore a tre mc per mq. Il rispetto di tali requisiti deve essere attestato dal comune, in alternativa può essere comprovato da una perizia giurata a firma di un professionista iscritto all'albo.

Le guide tecniche
Impianti Gnl per usi civili e industriali.
La guida tecnica per la progettazione di depositi ed impianti Gnl con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione, attua una revisione puntuale dell'analoga guida pubblicata con circolare Dcprev 5870 del 18 maggio 2015. Oltre ad aggiornare i riferimenti normativi rimandando anche ad alcune norme tecniche applicabili, lo schema di guida tecnica aggiunge nuove disposizioni, tra cui alcune misure di sicurezza finalizzate alla protezione dalle radiazioni termiche da incendio delle selle e dei supporti a sostegno dei serbatoi.

Puntuali modifiche interessano anche le emissioni di Gnl dalle torce fredde, l'alimentazione elettrica di sicurezza, il sistema di emergenza ad attivazione automatica, che deve entrare in funzione anche in caso di movimento incontrollati dell'autocisterna durante le operazioni di riempimento del serbatoio fisso e in caso di mancanza di energia elettrica. Subiscono rettifiche anche le prescrizioni sulle distanze di sicurezza interne ed esterne, sui dispositivi di sezionamento necessari per togliere la tensione in caso di emergenza, sulle caratteristiche degli idranti a colonna soprasuolo. Nuove, infine, le disposizioni su controlli periodici e verifiche, da riportare nel registro di manutenzione. In particolare, oltre alle verifiche periodiche di legge dovranno essere previsti controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di micro-perdite sulle connessioni dell'impianto e per monitorare la funzionalità del sistema di riempimento (verifica del livello e dell'eventuale traboccamento), delle valvole di intercettazione manuale sulle linee di collegamento dei serbatoi e del sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

Rifornimento di navi.

La guida tecnica per l'individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a Gnl, predisposta dai Vigili del Fuoco, dalla direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali e dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, «è di natura informativa e di orientamento», si legge nella premessa al documento. Tratta il tema della sicurezza delle operazioni di trasferimento di carburante Gnl (bunkeraggio) tra un'unica autobotte di Gnl ed una nave (truck to ship) o tra una nave/bettolina di Gnl ed una nave ricevente (ship to ship).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 23 luglio 2021)

Antincendio - 2

Prevenzione incendi, correzioni in arrivo alle regole sulle vie di esodo

Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha esaminato un documento con diverse modifiche al capitolo S.4 del codice di prevenzione incendi

L'uscita di emergenza è considerata tale anche se immette all'esterno verso un luogo sicuro temporaneo. In caso di esodo per fasi, la larghezza minima della scala da percorrere per mettersi al sicuro non può essere inferiore al 75% della larghezza minima che scaturirebbe dall'applicazione della modalità di calcolo utilizzata per l'esodo simultaneo. Arriva una piccola correzione anche per il calcolo della massima lunghezza omessa del corridoio cieco, da impiegare quando il percorso è costituito da tratti con caratteristiche di protezione differenti.

Sono alcune delle novità attese con le prossime modifiche alla Regola tecnica orizzontale del Codice. Lo scorso 15 giugno è arrivato sul tavolo della riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco un documento con diverse modifiche da apportare al Codice di prevenzione incendi e più, nel dettaglio, al capitolo S.4 sull'esodo.

Alcuni ritocchi sono funzionali all'introduzione della nuova Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. La Rtv sui locali di pubblico spettacolo è stata approvata – va ricordato - lo scorso 15 giugno in via definitiva). Le correzioni ed integrazioni alla Rto, approvate, dovrebbero essere ora inviate a Bruxelles e dovrebbero diventare operative contestualmente all'entrata in vigore della Rtv sulle attività di pubblico spettacolo.

Nuove definizioni di «luogo sicuro temporaneo» e «uscita finale»

In cantiere ci sono puntuali modifiche e integrazioni al capitolo relativo all'esodo, iniziando da alcuni termini. Viene emendata la definizione di luogo sicuro temporaneo, specificando che un luogo rientra in tale classificazione se è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo. Viene dunque specificato che, nel considerare la trascurabilità del rischio per gli occupanti che sostano o percorrono il luogo sicuro temporaneo, si fa riferimento esclusivamente alla fase di esodo. Un'uscita può essere considerata finale (o d'emergenza) se immette all'esterno non più solo su un luogo sicuro, ma anche verso un luogo sicuro temporaneo. Va ricordato che, a differenza del luogo sicuro temporaneo, un luogo sicuro deve rispettare precisi requisiti: deve assicurare permanentemente (non temporaneamente) la trascurabilità del rischio d'incendio. Deve corrispondere a una strada pubblica o, in alternativa, a uno spazio a cielo libero e collegato, qualsiasi sia la condizione di incendio, alla via pubblica. Contemporaneamente, non deve essere investito dai prodotti della combustione e il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti non deve eccedere la soglia di 2,5 kW/mq. Non può essere soggetto a pericoli di crollo e deve poter contenere in sicurezza tutti gli occupanti durante l'esodo.

Definizione di struttura vulnerabile in condizione di incendio

La definizione della nuova Rtv dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico ha reso necessarie alcune modifiche sia al capitolo sulle definizioni che alla misura «esodo». In particolare, essendo previste dalla Rtv misure ad hoc per le strutture vulnerabili in condizioni di incendio (tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche, etc..), ne vengono definite le caratteristiche.

Larghezza minima delle vie di esodo verticali
Viene inserita una limitazione per la definizione della larghezza minima delle vie d'esodo verticali in caso di esodo per fasi. Si impone un confronto con il valore derivante dal metodo di calcolo utilizzato per l'esodo simultaneo. Più nel dettaglio, si stabilisce che, in caso di esodo per fasi, la larghezza minima della via d'esodo verticale non può essere inferiore al 75 per cento della larghezza minima che scaturirebbe dall'impiego della modalità di calcolo utilizzata per definire la larghezza delle vie d'esodo verticali quando si opta per l'esodo simultaneo.

Corridoi ciechi e massima lunghezza omessa
Viene riscritta la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti (filtro, a prova di fumo, etc..). La massima lunghezza omessa è sempre calcolata come media pesata, ma la formula è scritta in modo da prendere in considerazione anche i casi in cui i tratti continui della di via d'esodo da considerare siano più di due. Viene però precisato che la lunghezza della singola porzione di corridoio cieco (ad esempio la scala, oppure ciascun corridoio di piano) non può superare i valori relativi alla massima lunghezza omessa, definiti dalle tabelle in funzione delle caratteristiche di protezione. Ad esempio, se dalla media pesata viene fuori la possibilità di omettere dalla verifica della lunghezza massima di corridoio cieco la scala filtro e a prova di fumo ed anche il corridoio di piano con caratteristiche di filtro, che immette in essa, bisogna anche verificare che la lunghezza del corridoio cieco non superi i valori stabiliti dalla tabella relativa alle condizioni per l'omissione di porzioni di corridoio cieco. Il corridoio, in questo caso, non può oltrepassare la soglia di 45 metri (in assenza di Irai di livello di prestazione III e di Gsa di livello II). Lo stesso vale per la scala, la cui lunghezza, misurata con il metodo del filo teso, in questo caso, non può superare il limite di 120 metri (la lunghezza omessa può essere illimitata se sono previsti Irai e Gsa rispondenti ai livelli di prestazione rispettivamente III e II).

Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero
Passa da 150 a 200 occupanti la soglia, relativa all'affollamento dell'ambito servito, che per densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq e valori di Rvita pari a B1, B2 e B3 (gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio varia da lenta a rapida) fa scattare l'obbligo di prevedere almeno tre uscite indipendenti da ciascun locale o spazio a cielo libero dell'attività.

Larghezza delle vie di esodo di attività di pubblico spettacolo
Ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali, viene definito un valore specifico di larghezza unitaria da considerare nel caso di Rvita pari a B1, B2 e B3, quando gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq. Tale valore, fissato in 6,20 mm/persona, fa riferimento alle attività espositive e di pubblico spettacolo. Risultano modificate anche le tabelle che fissano le larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e verticali. Si tratta delle larghezze da rispettare quando c'è il rischio che si verifichino sovraffollamenti localizzati. In particolare, per affollamento dell'ambito servito superiore a 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone/mq, la larghezza minima delle vie di esodo orizzontali e verticali è fissata in 1200 mm. Infine, ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali, anche per le attività di pubblico spettacolo e più in generale per tutti i casi con Rvita pari a B1, B2 o B3 in cui si verifica che gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq, vengono definiti i valori di larghezza unitaria in funzione del Rischio vita e del numero di piani serviti

Dimensionamento del luogo sicuro

Viene infine corretta la formula per la verifica della superficie lorda minima dei luoghi sicuri riportata negli esempi di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali e verticali contenuti nel capitolo S.4.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "N&T plus Enti Locali & Edilizia", 29 giugno 2021)

Giurisprudenza

Tribunale di Pavia - Sentenza 779, 31 maggio 2021

Spese antincendio possibili solo ai proprietari dei box anche per la sicurezza passiva

Va valutata l'eventuale perdita di convenienza economica dell'impresa

La parcella dell'ingegnere emessa per l'adeguamento del locale autorimessa alle normative antincendio va imputata a norma dell'articolo 1123, comma 2, Codice civile, cioè solamente ai condòmini che ne traggono utilità. Così ha stabilito il Tribunale di Pavia con sentenza 779 del 31 maggio 2021.

La vicenda

Il caso da cui discende la controversia è una impugnazione di delibera assembleare, con cui un condòmino, proprietario esclusivamente di un appartamento destinato a civile abitazione, lamentava l'invalidità della delibera con cui fosse stata disposta la nomina del tecnico per adeguare l'autorimessa alle norme antincendio e la condivisione delle spese conseguenti. Il condominio, costituendosi in giudizio, affermava, di contro, la perfetta legittimità della statuizione, nella misura in cui la stessa disponeva l'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela dell'area sia attivi che passivi; e, quindi, in quanto tali, a beneficio di tutto l'edificio condominiale.

Ai fini della decisione della controversia risultava dirimente accertare se, e in che misura, le attività professionali svolte dal tecnico, oggetto di approvazione con la citata delibera, e concernenti la pratica antincendio, siano andate a favore dell'intero condominio e quindi anche della condòmina che ha impugnato la deliberazione. Sotto tale profilo, veniva richiamata in sentenza una pronuncia della Cassazione secondo cui «il fatto poi che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condòmini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condòmini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l'articolo 1223 comma 2 Codice civile pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo» (Cassazione 7077/1995).

Beneficio per tutti i condòmini

Orbene, la Cassazione non esclude che, indirettamente, l'intero condominio possa trarre beneficio dalle opere di messa in sicurezza, ma gli oneri di spesa devono essere addebitati esclusivamente su chi utilizzi l'autorimessa costituente fonte di pericolo. Il Tribunale adito non ignorando la distinzione, operata in sede giurisprudenziale, tra opere di sicurezza attiva e passiva - queste ultime, limitative dello sviluppo di eventuale incendio, per le quali non risulta necessario l'intervento umano e concernenti le parti strutturali dell'edificio medesimo, sono da addebitare tra tutti i condòmini, mentre solo le prime sarebbero da imputare, in via esclusiva, sui proprietari di autorimesse (Tribunale Bologna 10 ottobre 2015 numero 493; Corte d'appello di Venezia, 08 maggio 2019 numero 1876; Tribunale Ancona, 05 maggio 2017 numero 745; in passato Corte appello Roma, 24 aprile 1991) –, tuttavia, ha concluso verso l'irrilevanza della sicurezza dell'intero fabbricato con riferimento al citato pericolo antincendio. Sulla base di queste argomentazioni è stata, quindi, ritenuta illegittima la deliberazione impugnata e, conseguentemente, si è dichiarata invalido il piano di riparto della spesa di cui alla parcella del tecnico.

(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 20 luglio 2021)

Rassegna normativa

(G.U. 27 luglio 2021, n. 178)

Ambiente, Salute e Sicurezza

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento. (21A03664)
(G.U. 12 giugno 2021 n. 139)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste. (21A03596)
(G.U. 14 giugno 2021 n. 140)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2021
Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessere Sanitaria ai fini dell'estensione e verifica delle attivita' di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 nonche' della circolarita' delle relative informazioni. (21A03613)
(G.U. 16 giugno 2021 n. 142)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739)
(G.U. 17 giugno 2021 n. 143)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 maggio 2021
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Ordinanza n. 780). (21A03570)
(G.U. 17 giugno 2021 n. 143)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A03771)
(G.U. 19 giugno 2021 n. 145)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano. (21A03772)
(G.U. 19 giugno 2021 n. 145)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A03849)
(G.U. 23 giugno 2021 n. 148)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh. (21A03903)
(G.U. 25 giugno 2021 n. 150)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 giugno 2021
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel

mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 782). (21A03773)\
(G.U. 25 giugno 2021 n. 150)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (21A03927)
(G.U. 26 giugno 2021 n. 151)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo. (21A04013)P
(G.U. 1 luglio 2021 n. 156)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 giugno 2021
Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. (21A03868)
(G.U. 2 luglio 2021 n. 157)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Manuale di corretta prassi operativa (21°03905)
(G.U. 2 luglio 2021 n. 157)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca». (21A04067)Pa
(G.U. 3 luglio 2021 n. 158)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 giugno 2021
Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». (21A04133)
(G.U. 7 luglio 2021 n. 161)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 giugno 2021
Indicazioni procedurali per l'individuazione degli enti del Terzo settore e organizzazioni della societa' civile autorizzati all'esecuzione di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario. (21A04066)
(G.U. 8 luglio 2021 n. 162)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 luglio 2021
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste. (Ordinanza n. 783). (21A04212)
(G.U. 9 luglio 2021 n. 163)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 maggio 2021
Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21A04113)
(G.U. 12 luglio 2021 n. 165)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (21A04148)
(G.U. 13 luglio 2021 n. 166)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2021
Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vaste parti del territorio europeo e in particolare il territorio belga delle Province di Lussemburgo, Liegi, Namur e Limburgo a partire dal giorno 14 luglio 2021. (21A04459)
(G.U. 21 luglio 2021 n. 173)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 luglio 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proroga termini in materia di personale per contact tracing nella Regione Sicilia. (Ordinanza n. 784). (21A04458)
(G.U. 21 luglio 2021 n. 173)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2021
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020. (21A04488)
(G.U. 22 luglio 2021 n. 174)

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00117)
(G.U. 23 luglio 2021 n. 175)

LEGGE 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116) (Suppl. Ordinario n. 25)
(G.U. 24 luglio 2021 n. 176)

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 luglio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021. (21A04615)
(G.U. 26 luglio 2021 n. 177)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 luglio 2021
Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A04435)
(G.U. 26 luglio 2021 n. 177)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 luglio 2021
Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A04436)
(G.U. 26 luglio 2021 n. 177)

Scopri le linee guida UMAN

L'Esperto risponde

Tettoia aperta, va esaminato il regolamento edilizio locale

D: Ho acquistato una piccola porzione di terreno, regolarmente accatastata e non edificabile. Posso montare una tettoia aperta su tutti i lati come protezione per l'auto, senza dover chiedere autorizzazione al Comune, ma limitandomi a chiederla al condominio?

R: La questione del titolo abilitativo per la tettoia in condominio è controversa. Occorre, prima di tutto, esaminare il regolamento edilizio del Comune in cui è sito l'immobile per valutarne le relative prescrizioni, tanto più che l'articolo 6 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), in tema di attività edilizia libera, fa espresso riferimento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, oltre al rispetto delle normative di settore, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e altro. In secondo luogo occorre accertare se il terreno su cui insiste la tettoia può rientrare nel concetto di "pertinenza" urbanistica, il che sembrerebbe da escludere, trattandosi di un terreno acquistato autonomamente dal lettore (ancorché relativo al fondo intercluso). Sul punto, tuttavia, occorrerebbero chiarimenti.

In materia di installazione di una tettoia, il Consiglio di Stato, nella sentenza 2701 del 7 maggio 2018, ha chiarito – anche se incidentalmente - che non è possibile affermare in assoluto se la tettoia richieda o non richieda il titolo edilizio maggiore (e assoggettarla o non assoggettarla alla relativa sanzione) senza accertare nello specifico come essa sia stata realizzata. Secondo tale pronuncia, «con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all'articolo 6 lettera e-quinquies (del Testo unico dell'edilizia, ndr) che considera opere di edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa come copertura comunque realizzata in un'area pertinenziale».

Gli stessi princìpi si trovano nel glossario di attività edilizia libera allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, per il quale - oltre che essere pertinenziale – il "manufatto accessorio" deve avere dimensioni limitate e non dev'essere stabilmente infisso al suolo (per evitare la cosiddetta "trasformazione del territorio").

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 12 luglio 2021)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano.

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.